

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2764

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TURCI, SITRA, GIANNA SERRA, LETTIERI, MARIA ANTONIETTA
SARTORI, DI PIETRO, MONELLO**

Nuove norme in materia di riciclaggio, usura e abusivismo bancario

Presentata il 10 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel primo scorcio del corrente anno è stato portato a regime, con il completamento dell'adozione delle misure amministrative conseguenti o indotte, il complesso normativo introdotto nel nostro ordinamento dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Il 10 gennaio 1993 è infatti scaduto il termine, poi prorogato al 30 giugno 1993, per la realizzazione degli archivi informatici standardizzati in cui ciascun operatore abilitato (uffici postali, enti creditizi, intermediari non bancari sottoposti a vigilanza) deve registrare e conservare gli estremi identificativi della clientela ed il dettaglio dei movimenti finanziari superiori a lire 20 milioni.

Nei primi giorni di febbraio la Banca d'Italia ha diffuso un documento, elabo-

rato con il contributo dell'Associazione bancaria italiana (ABI), recante « indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette », che sostanzia il cosiddetto « decalogo », tanto atteso dagli operatori quale indirizzo dei comportamenti da assumere nei rapporti con il pubblico, al fine di adempiere alle prescrizioni poste dall'articolo 3 della citata normativa in tema di iniziativa delle segnalazioni alle autorità dei movimenti finanziari presumibilmente derivanti da riciclaggio dei proventi dei reati richiamati dall'articolo 648-bis del codice penale.

Molta strada è stata compiuta dal nostro Paese, e — per una volta — in significativa sintonia di tempi e di indirizzi rispetto alla corrispondente elaborazione comunitaria sostanziata nella direttiva 91/308/CEE, del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

Ma al tempo stesso tale esperienza ha consentito di evidenziare alcuni risvolti della normativa originaria che necessitano di interventi correttivi ed integrativi, sempre nel rispetto del quadro di riferimento comunitario, per un'ulteriore e più penetrante efficacia della lotta al pericoloso fenomeno del riciclaggio dei proventi delle attività illecite attraverso l'uso strumentale del sistema finanziario.

È quanto intendiamo proporre con il presente provvedimento, introducendo anche alcuni correttivi alla seconda parte del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 197 del 1991, che ha introdotto forme di censimento, di requisiti soggettivi minimali e di vigilanza nel variegato e, non di rado, insidioso pelago delle tipologie d'intermediazione finanziaria non ancora contemplate e disciplinate da leggi speciali.

Si è trattato sicuramente di un passo di grande rilievo, da non sottovalutare in alcun modo, per far emergere in via generale l'offerta dei servizi e dei prodotti finanziari, esigenza peraltro ripetutamente sollecitata dagli organi investigativi e dalla Commissione parlamentare antimafia. Occorre però ora, superata la prima fase per così dire « censuaria », integrare quest'ultima con una più attenta considerazione delle esigenze di trasparenza dell'offerta stessa nei confronti del pubblico.

L'occasione si presenta inoltre propizia per portare all'attenzione ed al confronto con le altre forze parlamentari, attente nella nostra stessa misura alla salvaguardia del valore costituzionalmente protetto del risparmio diffuso, opportune modifiche agli elementi costitutivi dei reati dell'usura propria ed impropria, secondo direttrici su cui risulta essersi ormai coagulato un largo e consapevole consenso.

Al tempo stesso prendiamo atto, con la soddisfazione di chi ha contribuito fattivamente al risultato, che nel corpo del provvedimento di ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, il Senato (Atto Senato n. 688) ha

già provveduto ad estendere il reato di riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale) ai proventi di qualsiasi delitto non colposo, con ciò eliminando una serie di remore che ostano attualmente all'efficace applicazione del ricordato articolo 3 del citato decreto-legge n. 143 del 1991 e del conseguente « decalogo » operativo. Confidiamo in una sollecita approvazione definitiva della suddetta innovazione da parte della Camera dei deputati (Atto Camera n. 2689).

L'articolo 1 introduce una serie di modifiche al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991.

Le lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 1, nonché l'articolo 2 rimediano alle carenze conseguenti all'opportuno ma affrettato inserimento, avvenuto *in extremis* presso l'Assemblea della Camera dei deputati, del comma 2-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 143 del 1991, con il quale si limita a lire 20 milioni il saldo dei libretti di risparmio al portatore.

Se infatti raramente divieto si è rivelato più provvido, considerando che i libretti al portatore di elevato ammontare rappresentano, fra l'altro, lo strumento ideale per la trasmissione delle tangenti e dei prezzi delle corruzioni e delle concussioni, si deve purtroppo constatare che una discutibile interpretazione « lassista », fornita in via informale dal precedente responsabile del Ministero del tesoro, ha ristretto gli effetti del divieto ai soli libretti di nuova emissione, nonché a quelli vecchi solo ed in quanto vengano presentati in banca per effettuarvi nuove operazioni.

Proponiamo perciò che si proceda all'estinzione forzata entro quattro mesi, a pena di una forte sanzione pecuniaria di importo proporzionale, dei libretti al portatore ancora circolanti con saldo superiore a lire 20 milioni, responsabilizzando al riguardo le banche emittenti ed i pubblici ufficiali ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 143 del 1991.

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 e l'articolo 3 fanno compiere un ulteriore passo alle procedure di defraziona-

mento delle operazioni rispetto alla soglia di attenzione e di archiviazione di lire 20 milioni. Dopo che già fin dal luglio 1992 gli intermediari sono tenuti ad accumulare settimanalmente le operazioni compiute dal medesimo cliente presso una determinata sede operativa, si suggerisce ora di estendere ad un mese di calendario il lasso del defrazionamento; si tratta di mere modifiche procedurali, di rilievo non più che marginale per gli operatori dopo che la relativa strumentazione tecnica aziendale dovrebbe essere già stata impiantata a norma di legge ed ormai largamente collaudata.

La lettera c), da considerarsi in connessione con la parallela ricordata modifica dell'articolo 648-bis del codice penale, rappresenta un punto cardine del provvedimento in esame. Con essa viene infatti eliminato il fardello improprio (e causa non ultima, vera o pretesa, di sostanziale inattuazione) che il vigente articolo 3 pone a carico degli intermediari ed in prima linea del personale in diretto contatto con la clientela, rappresentato dal dover rapidamente effettuare sommarie ma ragionevoli congetture sull'eventualità che i fondi in transito provengano da uno dei seguenti quattro reati: rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, produzione o traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La lettera d) viene in primo luogo incontro alle preoccupazioni da più parti espresse, anche in sede sindacale e datoriale, in ordine al non del tutto soddisfacente livello della protezione giuridica offerta dall'attuale combinato disposto dei commi 2, 3 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge a chi abbia effettuato non dolosamente le segnalazioni delle operazioni sospette.

Avuta presente fra l'altro la recentissima legge transalpina n. 93-122 del 29 gennaio 1993, per quanto inquadabile testualmente soltanto nello specifico meccanismo antiriciclaggio messo in atto in Francia, si propone che le segnalazioni in questione vengano trattate material-

mente dai questori destinatari di esse, che devono inoltre astenersi dall'identificare o dal rendere identificabili le persone dei segnalanti nelle informative che sono tenuti ad inoltrare all'Alto Commissario antimafia e alla Guardia di finanza; ad integrazione dell'odierno comma 5, viene inoltre precisato — *ad abundantiam* — che le segnalazioni delle operazioni sospette non infrangono vincoli di segretezza di natura né legale, né contrattuale, né disciplinare.

La lettera e), nel riformulare il comma 6 dell'articolo 3, lo rende maggiormente aderente alla lettera e allo spirito dell'articolo 7 della citata direttiva 91/308/CEE, che dispone l'ineseguibilità in via ordinaria delle operazioni sospette prima di averne informato le autorità nazionali competenti, salvo che ciò sia impossibile ovvero rischi di impedire le susseguenti azioni.

La lettera f), in linea con l'articolo 17 della citata direttiva 91/308/CEE e con inviti recentemente formulati anche dal Governatore della Banca d'Italia, prevede che le disposizioni della normativa antiriciclaggio — in particolare, quelle relative all'obbligo di identificazione della clientela e di segnalazione di iniziativa delle operazioni sospette — possano venire estese in via amministrativa anche ad altre idonee categorie di operatori professionali od imprenditoriali: si pensi ai notai, alle agenzie immobiliari, agli autosaloni, alle case da gioco, e così via.

Le rimanenti lettere del comma 1 si riferiscono al capo II del decreto-legge, concernente gli intermediari non regolati da leggi speciali.

In particolare, la lettera i) estende a tutti indistintamente gli intermediari della specie l'obbligo di autosegnalazione all'Ufficio italiano cambi, sopprimendo così la comoda ed abusata esimente della « non prevalenza » della componente finanziaria rispetto all'attività totale dell'impresa. Riteniamo francamente non tollerabile l'ulteriore sussistenza di zone franche, facilmente sfruttabili mercè idonee manovre sulle strutture e sui bilanci societari, a fronte di un adempimento in sé tanto

elementare quale l'autosegnalazione, ma al tempo stesso altrettanto determinante quale presupposto sul piano censuario e conoscitivo.

Le lettere *l)*, *m)* e *n)* integrano a loro volta la disciplina degli intermediari in parola nel senso della (oggi assente) conoscibilità, da parte del pubblico, della non secondaria circostanza che un determinato operatore sia o meno censito dall'Ufficio italiano cambi — e dovrebbe quindi presentare alcuni requisiti qualitativi certo in sé non decisivi, ma neppure necessariamente insignificanti — o, ancora, abbia o meno il ben più preciso « marchio di qualità » costituito dall'iscrizione nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 143 del 1991, che comporta penetranti poteri di vigilanza di natura ispettiva, cartolare e soprattutto patrimoniale, gestiti dalla stessa Banca d'Italia d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

L'iscrizione in tale elenco speciale, che è di prossima regolamentazione, comporterà infatti verosimilmente il necessario possesso di requisiti strutturali ed economici equivalenti a quelli che sono stati introdotti, nel corso degli ultimi anni, nelle leggi speciali che governano determinate categorie di intermediari, quali le società di intermediazione mobiliare (SIM), i fondi ed altri, con effetti di indubbia importanza sui livelli di trasparenza e di affidabilità degli operatori interessati.

L'articolo 4 intende offrire una possibile soluzione — che presentiamo al confronto urgente con le eventuali alternative elaborate dagli altri gruppi — al problema, che sta divenendo improcrastinabile con l'approssimarsi del termine biennale di vigenza della normativa del 1991, del posizionamento della categoria degli organismi di garanzia collettiva dei fidi a fronte del primo inquadramento degli intermediari finanziari residuali introdotto dal capo II del citato decreto-legge n. 143 del 1991.

Allo stato dei fatti, un'interpretazione amministrativa risalente ancora alla

scorsa legislatura, francamente infondata dal punto di vista della dottrina e della pratica nonché discutibilmente affidata ad una mera circolare del Ministero del tesoro 26 giugno 1992, n. 1, ha inteso incongruamente assimilare alla « concessione di finanziamenti » la « concessione di crediti di firma ».

A parte il fattore, pure decisivo, della acclarata insostenibilità della predetta assimilazione sotto il profilo della lettera della legge, almeno altrettanto rileva — sotto il profilo dello spirito di essa — la circostanza che il legislatore del 1991 ha con ogni evidenza inteso legare e condizionare l'intervento normativo di vigilanza sugli intermediari all'ipotesi della loro idoneità, almeno potenziale, alla materiale *movimentazione di mezzi di pagamento*.

Tale non è sicuramente il caso dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, la cui attività (come ancora ribadito dall'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) si limita alla prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti alle imprese associate da parte di enti creditizi, società di *leasing* e di *factoring* ed enti parabancari.

Accogliendo la coerente « interpretazione autentica » contenuta nell'articolo 4, valida ovviamente nella misura in cui i consorzi fidi esercitano esclusivamente l'attività istituzionale, si esenteranno esplicitamente tali operatori, il cui ruolo è fondamentale per il sostegno di tutte le tipologie di imprenditoria minore, da un inquadramento normativo che sicuramente a loro non compete dal punto di vista logico-sistematico e che in ogni caso appare incompatibile con vari aspetti delle caratteristiche strutturali tipiche della categoria, a cominciare dalla dotazione di capitale sociale.

In altri termini, una deprecabile inerzia su questo fronte sarebbe tale da provocare il fermo a breve scadenza dell'intera attività di garanzia collettiva dei fidi, con danni irreversibili ed ancora inimmaginabili nella loro portata tanto agli enti a vario titolo finanziatori della vastissima

platea delle imprese interessate, quanto (ed ovviamente tanto più) a queste ultime.

I commi 1 e 2 dell'articolo 5 intendono rendere finalmente praticabile la repressione penale dell'odioso reato dell'usura, certamente mai del tutto sopito, ma che le odierne cronache ci indicano in via di preoccupante intensificazione a seguito dell'indebolimento, provocato dall'avversa fase congiunturale, della situazione finanziaria media delle famiglie e delle imprese. L'attuale impraticabilità deriva, in massima parte, dall'obbligo di fornire la « prova diabolica » (articoli 664 e 644-bis del codice penale) dello « stato di bisogno » del privato ovvero dallo « stato di difficoltà economica o finanziaria » del professionista o dell'imprenditore.

Non essendosi colta l'occasione del pur recente intervento correttivo operato su altri aspetti dell'articolo 644 del codice penale per mezzo dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 1992, n. 356, occorre ovviarvi nella presente sede, tenute anche presenti le notorie frequenti connessioni fra i fatti di riciclaggio e i fatti di usura.

L'articolo 6 recepisce infine un'osservazione, avanzata dal Governatore della Banca d'Italia presso la Commissione parlamentare antimafia, circa l'opportunità

di aggravare adeguatamente le sanzioni penali vigenti (da ultimo, in forza dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481) per le ipotesi, parzialmente analoghe, dell'abusivismo bancario e della raccolta non autorizzata di risparmio da parte di soggetti differenti dagli enti creditizi.

In proposito, la novella recata da questo articolo dispone, al comma 2-*bis*, che le predette sanzioni, incentrate nel primo caso sulla reclusione e nel secondo caso sull'arresto, vengano raddoppiate se l'illecito è operato da soggetti privi di requisiti di « onorabilità » personale imposti dalla vigente normativa per gli esponenti e gli azionisti significativi degli enti creditizi.

I predetti requisiti sono a tutt'oggi specificati negli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. Pur se l'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 481 del 1992 prevede che essi possano venire rimodulati dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, è ragionevole ipotizzare che non verranno comunque parametrati a livelli inferiori rispetto a quelli attuali.

In forza del comma 2-*ter* proposto, le condanne per abusivismo e per raccolta non autorizzata potranno essere in futuro accompagnate da una serie di incisive e — si confida — ulteriormente dissuasive pene accessorie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modificazioni al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197).

1. Al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Il saldo dei libretti di risparmio al portatore non può essere superiore a lire venti milioni per capitale ed interessi capitalizzati »;

b) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 è soppresso;

c) al comma 1 dell'articolo 3 le parole: « da taluno dei reati indicati nell'articolo 648-bis del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « da un reato »;

d) il comma 5 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« 5. I supporti che contengono le segnalazioni di cui ai commi 2 e 3 sono trattenuti dal questore destinatario; nella conseguente informativa inoltrata all'Alto commissario ed al nucleo speciale di polizia valutaria, il questore si astiene dal menzionare o dal rendere anche indirettamente identificabili i soggetti che hanno effettuato le segnalazioni medesime. Le segnalazioni effettuate ed i comportamenti adottati ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza legali, contrattuali o disciplinari e non comportano responsabilità di alcuna natura, salvi i casi di dolo »;

e) il comma 6 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« 6. I soggetti di cui all'articolo 4 devono astenersi dall'eseguire le operazioni

sospette prima di avere effettuato le segnalazioni di cui ai commi 2 e 3, alle condizioni e nella misura in cui ciò non sia tale da rendere avvertite le persone interessate alle operazioni stesse circa le predette segnalazioni, e devono comunque adottare le ulteriori misure idonee a non pregiudicare il corso di eventuali indagini. Le autorità di cui al comma 2 possono in ogni caso sospendere, se ancora possibile, l'esecuzione delle operazioni »;

f) alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Adottando le medesime modalità, ha inoltre facoltà di estendere l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 a categorie di operatori professionali o imprenditoriali differenti da quelle ivi indicate, in considerazione dello svolgimento da parte di essi di attività suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio »;

g) al comma 2 dell'articolo 5 le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-bis »;

h) il comma 4 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« 4. L'omessa istituzione dell'archivio e l'omessa predisposizione degli strumenti tecnici ad uso del personale incaricato, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni, sono puniti con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni »;

i) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« 1. L'esercizio di una o più delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, è riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano cambi, il quale dà comunicazione dell'iscrizione alla Banca d'Italia ed alla CONSOB »;

l) il comma 10 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« 10. Negli annunci pubblicitari, negli avvisi e nelle comunicazioni comunque ri-

volti al pubblico, gli intermediari di cui al presente articolo devono indicare la ragione, la forma e l'indirizzo sociale completi, nonché gli estremi dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 »;

m) dopo il comma 10 dell'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

« 10-*bis*. La violazione della disposizione di cui al comma 10 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire tre milioni a lire cinque milioni, irrogata con la procedura ed alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 8.

10-*ter*. La multa di cui al comma 9 e la sanzione amministrativa di cui al comma 10-*bis* sono aumentate fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche degli enti creditizi o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'intermediario fosse autorizzato ad esercitare attività creditizia.

10-*quater*. Alla condanna per il reato di cui al comma 9 ed all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 10-*bis* consegue la pubblicazione, entro quindici giorni, a cura e a spese del condannato ovvero dell'autore dell'illecito e con caratteri di stampa doppi del normale, dei testi integrali rispettivamente della sentenza o del decreto sanzionatorio su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale »;

n) dopo il comma 3 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Negli annunci pubblicitari e negli avvisi e comunicazioni comunque rivolti al pubblico, gli intermediari di cui al presente articolo devono indicare la ragione, la forma e l'indirizzo sociale completi, nonché gli estremi dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1 ».

ART. 2.

(*Libretti al portatore*).

1. I libretti di risparmio al portatore con saldo superiore a lire venti milioni

per capitale ed interessi capitalizzati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere estinti entro centoventi giorni dalla medesima data; la violazione dell'obbligo posto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al doppio del predetto saldo, irrogata con la procedura ed alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; contestualmente all'irrogazione della sanzione il libretto è trasmesso all'ente creditizio emittente per la sua estinzione.

ART. 3.

(Modificazione dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15).

1. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di cui al comma 1 devono, entro il 31 dicembre 1993, mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la loro stessa sede operativa nel corso del mese precedente il giorno dell'operazione ».

ART. 4.

(Interpretazione autentica).

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 lu-

glio 1991, n. 197, si interpreta nel senso che la mera attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di terzi alle imprese associate ai consorzi ed alle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti nelle forme consentite dalla legge, non costituisce attività di concessione di finanziamenti.

ART. 5.

(Modificazioni al codice penale).

1. Il primo comma dell'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere da una persona, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni ».

2. Il primo comma dell'articolo 644-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, si fa dare o promettere da una persona che svolge un'attività imprenditoriale o professionale, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni ».

ART. 6.

(Abusivismo bancario — Raccolta non autorizzata di risparmio).

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-*bis*. Se i fatti di cui al presente articolo sono compiuti da soggetti che ver-

sano in una delle condizioni indicate negli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, le pene sono raddoppiate.

2-ter. Le condanne per i reati di cui al presente articolo comportano in ogni caso le seguenti pene accessorie:

a) confisca delle cose mobili e immobili, di proprietà dei condannati, che sono servite o sono state destinate a commettere i reati;

b) interdizione dai pubblici uffici e incapacità di ricoprire uffici direttivi presso società ed enti per un periodo da uno a cinque anni, ovvero per un periodo da tre a dieci anni se ricorrono le circostanze di cui al comma 2-bis;

c) pubblicazione integrale della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2764
Lire 500